Modalità di ricorso

a) al prefetto:

Il trasgressore o il proprietario del veicolo, può presentare ricorso nelle seguenti modalità **entro 60 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se non è stato effettuato il pagamento.
Il ricorso può essere presentato:

- *di persona:* all'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Monteroni d'Arbia 53014 – Via Roma 87 (SI) .
- *per posta con raccomandata ricevuta di ritorno:* da inviarsi a questo ufficio o al Prefetto di Siena (53100 Siena – Piazza Duomo).
- *per Pec : comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it*

in tutti i casi deve sempre essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale alla Prefettura.

b) al Giudice di Pace:

Il trasgressore o il proprietario del veicolo, può presentare ricorso nelle seguenti modalità **entro 30 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, se non è stato effettuato il pagamento.
Il ricorso può essere presentato sia per verbale contestato per le violazioni al Codice della Strada oppure avverso un ordinanza ingiunzione emanata dal Prefetto a seguito di ricorso rigettato dallo stesso.
Il ricorso deve essere depositato o di persona oppure mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la cancelleria del G.d.P. competente territorialmente (è competente il giudice del luogo ove è stata effettuata la violazione contestata). Nel caso sia competente il G.d.P. Pace di Siena i riferimenti sono: Viale Massetana Romana nc.56 – 53100 Siena – Tel 0577/271815
Si ricorda inoltre:

- l ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie;
- nel ricorso può essere può essere richiesta la sospensione dei termini, ciò significa che la procedura di pagamento si interrompe fino alla sentenza;
- in caso di rigetto del ricorso, il pagamento della somma e la comunicazione dei dati del trasgressori ai fini della decurtazione punti deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza;
- in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida;
- il Giudice di Pace può riconoscere a carico dell'opponente anche le spese di giustizia richieste dal Comune.